



ALLEGATO E alla Dgr n. 604 del 03 maggio 2013

“Elenco regionale” ed “Elenchi provinciali” dei soggetti autorizzati a svolgere attività di pesca turismo nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto (art. 21 della L.R. n. 28/2012).

La L.R. n. 28/2012 dispone all’art. 21 comma 1, l’istituzione dell’elenco regionale e degli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al Settore Primario.

In particolare, il medesimo art. 21, al comma 2, lett a) dispone che alla Giunta Regionale spetta il compito di definire i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell’elenco regionale delle imprese che hanno comunicato l’avvio di esercizio dell’attività turistiche connesse al settore primario.

Ciò premesso, in applicazione al richiamato art. 21 della legge, si dispone che l’ “Elenco regionale dei soggetti autorizzati a svolgere attività di pesca turismo nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” deve riportare i seguenti dati:

➤ Dati relativi la licenza di pesca:

- Numero della licenza in corso di validità;
- Data di rilascio e Provincia che ha rilasciato la licenza.

➤ Dati relativi l’impresa:

- Nome e Cognome del soggetto titolare della licenza di pesca;
- Luogo e data di nascita dello stesso;
- Numero e data del “Provvedimento di riconoscimento” provinciale di cui all’art. 23 della legge;
- Ente di rilascio, numero e data dei titoli professionali necessari alla conduzione dell’Unità di navigazione adibita all’attività di pescaturismo;
- Numero, data e protocollo della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività);
- Prezzi massimi che il titolare intende applicare nell’anno solare indicato in base alla comunicazione di cui all’art. 25 della legge;
- Recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica dell’impresa.

➤ Dati relativi l’unità di navigazione:

- Numero d’immatricolazione dell’Unità con la quale si esercita l’attività di pescaturismo;
- Ente di rilascio, numero e data della “prova di stabilità” ai fini dell’esercizio del pescaturismo.

Il richiamato “Elenco regionale” è gestito e aggiornato a cura degli Ispettorati di Porto regionali sulla base di un rapporto di coordinamento amministrativo con le Province interessate che, così come disposto dal richiamato art. 21 della legge, sono tenute alla costituzione di propri “Elenchi provinciali”.

Detti elenchi provinciali devono essere:

- annualmente trasmessi, entro la data del 31 gennaio, al competente Ufficio tecnico dell’Assessorato regionale alla Pesca;
- pubblicati sul sito web della Provincia interessata, così come previsto dall’art. 14 della legge.